

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



NEWSLETTER 5-20

ALL'ATTENZIONE DEI GESTORI PATRIMONIALI E TRUSTEE

Scadenza imminente

Vi rammentiamo che il termine per l'annuncio sul sito della FINMA scade il **30 giugno** prossimo. Il termine non è prorogabile.

Vi informiamo che dalla richiesta di username e password a quando potrete accedere al sito potrebbero passare alcuni giorni, vi preghiamo quindi di non attendere l'ultimo momento per effettuare l'annuncio.

Qui di seguito vi riproponiamo la comunicazione ufficiale ricevuta dalla FINMA:

Vi saremmo quindi grati se poteste ricordare ai vostri membri interessati, il loro obbligo di annuncio e il modo di procedere. In questo contesto, potete anche informare i vostri membri che i futuri richiedenti di un'autorizzazione quali gestori patrimoniali o trustee dovranno indicare nell'ambito della loro richiesta di autorizzazione se, rispettivamente quando hanno effettuato il loro annuncio. L'obbligo di annuncio vale anche per gli istituti interessati che non intendono presentare ulteriormente una richiesta di autorizzazione.

Le istruzioni per procedere vi sono state inviate con la newsletter 3-20 che potete scaricare dal nostro sito (rubrica formazione).

Vi ricordiamo che l'OAD FCT non ha accesso alla piattaforma FINMA e che di conseguenza non può fornire nessuna consulenza in quest'ambito.

L'annuncio è da ritenersi come correttamente effettuato quando riceverete dalla FINMA una e-mail con il seguente contenuto:

Confermiamo la ricezione del vostro annuncio tramite il "Modulo di notifica secondo l'art. 74 LIsFi". La presente email è stata generata automaticamente, si chiede pertanto di non rispondere al messaggio.

Distinti saluti,

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

FAQ

Continuazione dell'attività / cessazione dell'attività /mutamento dell'attività

A partire dal 1° gennaio 2020 le denominazioni "gestore patrimoniale" e "trustee" isolate o in una parola composta (o in un'altra lingua) possono essere utilizzate unicamente da persone in possesso dell'autorizzazione. Anche nello scopo sociale di una entità iscritta a registro di commercio non possono essere contenute attività soggette ad autorizzazione (art. 13 cpv. 2 LIsFi).

Invitiamo quindi i nostri membri a procedere in ogni caso alla modifica della ragione sociale e dello scopo societario entro il 30.6.2020 eliminando le diciture sopra riportate, se:

- non svolgono attività soggetta ad autorizzazione;
- non intendono iscriversi alla FINMA perché in stato di imminente cessazione di attività;
- svolgono attività soggetta di gestione patrimoniale e/o trustee sotto i limiti dell'Ordinanza ex art. 19 OIsFi (50/20/5).

L'OAD FCT si riserva, dopo il **30 giugno 2020**, di verificare se i propri affiliati hanno rispettato questa disposizione segnalando le violazioni alla FINMA.

Casi pratici / Domande frequenti:

- **Svolgo attualmente l'attività di fiduciario commercialista e marginalmente di gestore patrimoniale, non intendo assoggettarmi alla nuova vigilanza. Come**

mi devo comportare?

Un affiliato in questa situazione si trova confrontato con varie possibilità. La prima possibilità è quella di cessare l'attività soggetta alle nuove leggi (quindi nel caso concreto quella di gestore patrimoniale) entro e non oltre il 30.6.2020. In questo caso l'affiliato non deve annunciarsi alla FINMA e deve solo eventualmente provvedere alla modifica della ragione e dello scopo sociale.

Se per contro intende sfruttare il periodo transitorio per cessare la propria attività soggetta, dovrà entro il 30 giugno 2020 annunciarsi sul sito della FINMA, già segnalando di non essere intenzionato a proseguire la propria attività oltre il 31.12.2022 (si tratta di una indicazione non vincolante). Entro 6 mesi dal suo riconoscimento sarà necessaria pure l'adesione ad un organo di mediazione.

Se cessa l'attività soggetta alle nuove normative entro il 31.12.2021 non dovrà rispettare le disposizioni transitorie della LSerFi (classificazione clientela/verifica adeguatezza e appropriatezza/rendicontazione e informazione).

Se per contro intende avvalersi dell'intero periodo transitorio, e quindi fino al 31.12.2022, dovrà con il 1.1.2022 rispettare le disposizioni transitorie LSerFi.

- **E se invece di una attività di gestione patrimoniale svolgo una marginale attività di trustee cambia qualcosa?**

Sì, i Trustee non devono rispettare le norme della LSerFi, a meno che non svolgano una attività di gestione patrimoniale sui beni del Trust. Ne consegue che un trustee dovrà solo rispettare l'obbligo di annuncio sul sito FINMA e l'obbligo di iscrizione ad un organo di mediazione.

- **Sono un gestore patrimoniale che ha intenzione di cessare la propria attività o di cedere la propria clientela ad altri prima del termine ultimo del 31.12.2022. Continuerò a svolgere l'attività di consulente per i miei clienti. Come mi devo comportare?**

La prima possibilità consiste nella cessazione dell'attività soggetta alle nuove leggi (quindi nel caso concreto quella di gestore patrimoniale) entro e non oltre il 30.6.2020. In questo caso l'affiliato non deve annunciarsi alla FINMA e deve solo eventualmente provvedere alla modifica della ragione e dello scopo sociale.

Se per contro intende sfruttare il periodo transitorio per cessare la propria attività soggetta, dovrà entro il 30 giugno 2020 annunciarsi sul sito della FINMA, già segnalando di non essere intenzionato a proseguire la propria attività oltre il 31.12.2022 (si tratta di una indicazione non vincolante). Entro 6 mesi dal suo riconoscimento aderire ad un organo di mediazione.

Se cessa la propria attività soggetta alle nuove normative entro il 31.12.2021 non dovrà rispettare le disposizioni transitorie della LSerFi (classificazione clientela/verifica adeguatezza e appropriatezza/rendicontazione e informazione).

Se per contro intende avvalersi di tutto il periodo transitorio, e quindi fino al 31.12.2022, dovrà con il 1.1.2022 rispettare le disposizioni transitorie LSerFi.

L'attività di consulenza necessita dell'iscrizione del consulente ad un "registro dei consulenti" riconosciuto. Le condizioni saranno fissate dal/dai gestore/i del registro. Attualmen-

te non vi sono ancora registri dei consulenti autorizzati, sappiamo che vi sono alcuni interessati alla costituzione di tali entità. Chi ha intenzione di seguire questa strada dovrà attivarsi autonomamente ed interessarsi in merito ai requisiti e adempimenti richiesti. A questo proposito vi segnaliamo che esiste la possibilità di contattare i colleghi di Polyreg che saranno in grado di indirizzarvi in quest'ambito.

Rammentiamo che anche in questo caso va effettuata una verifica della propria ragione sociale e dello scopo della società e procedere eventualmente alle necessarie modifiche.

- **Se sono in liquidazione ma sto continuando una attività soggetta cambia qualcosa?**

No vedi punto 1).

- **La Società Servizi SA è una fiduciaria commerciale che svolge anche la gestione patrimoniale a titolo professionale sui beni di 5 suoi clienti. La società non ha interesse nell'intraprendere il passo di adeguamento alle nuove normative. Mario Rossi, amministratore e unico dipendente della Società Servizi SA, conosce bene Antonio Bianchi che lavora presso la Gestioni Patri SA, una società che ha già deciso di adeguarsi alle nuove disposizioni. Può Mario Rossi cedere la propria clientela di gestione alla società di Antonio Bianchi e continuare a seguirla? Come può essere remunerato per la sua attività Mario Rossi?**

La Società Servizi SA dovrà cedere la propria clientela a Gestioni Patri SA (per i vari termini vedi risposte sopra) ed eventualmente procedere ad una modifica dello scopo sociale. Gestioni Patri SA a sua volta dovrà annunciare quale persona incaricata della gestione il Signor Mario Rossi. Sta alle parti decidere se Mario Rossi potrà essere remunerato con uno stipendio, quindi quale dipendente della Gestioni Patri SA, oppure se Mario Rossi o Società Servizi SA fattureranno le prestazioni di Mario Rossi a Gestioni Patri SA. Si precisa che il rapporto con il cliente è in ogni caso in capo a Gestioni Patri SA.

Sulla base delle informazioni in nostro possesso per la FINMA la seconda soluzione è da ritenersi pericolosa poiché potenzialmente elusiva a causa della cessione di un certo numero di mandati per non superare la soglia dell'attività professionale. Costrutti del genere vanno valutati caso per caso con attenzione e regolati con accordi e mansionari precisi e corrispondenti alla attività effettiva svolta dalle parti coinvolte. Si rammenta a questo proposito che la delega della gestione patrimoniale e della consulenza a entità non autorizzate non è permessa (art. 14 LisFi).



Casella Postale 6164
091 - 924 98 53
segretariato@oadfct.ch
www.oadfct.ch